



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

25 SET 2013

N. 1740 e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi fino al

10 OTT 2013

il

25 SET 2013

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 67 del 24 SET. 2013

OGGETTO: Ricorso al T.A.R. Puglia – sede di Lecce promosso dal Consorzio del Comprensorio di Riva dei Tessali c/Comune di Castellaneta. + 6.
Incarico a legale di fiducia per resistere in giudizio.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che:

- con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – sede di Lecce, notificato a questo Ente in data 20/09/2013, assunto al protocollo generale in pari data al n. 22286, il “Consorzio del Comprensorio di Riva dei Tessali”, in persona del legale rappresentante p.t. Avv. Riccardo Maria Riccardi, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Macchione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale Sticchi Damiani in Lecce in Via Novantacinquesimo Reggimento Fanteria n. 9, chiede al Tribunale adito:

“l’annullamento, previa concessione di misure cautelare, sia collegiali che monocratiche, della nota prot. n. 20250 datata 29.08.2013 (doc. 1.2.) con cui il Dirigente della IV Area tecnica Arch. Aldo Caforio, anche nella qualità di responsabile del procedimento edilizio, ha disposto di sospendere per 60 gg. la esecutività del permesso di costruire n. 69/2012 dallo stesso assentito il 11.07.2013 a seguito della conferenza di servizi di cui al verbale n. 3 del 16 maggio 2013 ed all’esito di un complesso e rigoroso procedimento; permesso edilizio rilasciato per la realizzazione di opere igienico/sanitarie consistenti nella necessaria messa a norma ed adeguamento tecnico della rete idrica e fognatura nera a servizio del complesso turistico di Riva dei tessali, nonché per la realizzazione di un cavidotto per alimentazione apparecchiature elettromeccaniche impianti di sollevamento acque nere anch’esso promosso dal Consorzio Turistico Riva dei Tessali.”

Ed inoltre, dopo la parte descrittiva, rinnova la richiesta all’ “Ecc.mo Collegio di voler accogliere il ricorso, unitamente alle istanze cautelari, e pertanto di annullare il provvedimento impugnato in epigrafe indicato, previa sospensione della sua efficacia, anche previa anticipata misura

cautelare monocratica; con espressa riserva di far valere in separata sede il risarcimento dei danni ingenti che saranno causati da questa illegittima ed abnorme sospensione del P.d.C..”

CONSIDERATO che non sembrano sussistere le illegittimità ed irregolarità evidenziate nell’atto introduttivo del giudizio avanti al Tribunale Amministrativo Regionale.

Per quanto sopra esposto, è evidente la necessità di costituirsi con urgenza, determinata dalla chiesta misura cautelare a emettersi anche inaudita altera parte, per resistere e difendere le ragioni di questa Civica Amministrazione.

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all’avv. Antonella Martellotta, del Foro di Bari, con studio in Bari alla via Putignani n. 168, già incaricata per i giudizi pendenti fra il Consorzio, odierno ricorrente, e alcuni soggetti partecipanti al medesimo consorzio, oltre che contro questo Ente.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell’ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *“Ai fini della rappresentanza in giudizio dell’Ente, l’autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell’agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l’autorizzazione da parte di quest’ultima non ha più ragion d’essere”* è stato ultimamente confermato dal Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) “agisce, resiste in giudizio e transige nell’interesse del Comune.....”;*

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

D E C R E T A

- 1) di costituirsi nel giudizio promosso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – sede di Lecce, con atto notificato a questo Ente in data 20/09/2013, assunto al protocollo generale in pari data al n. n. 22286, dal “Consorzio del Comprensorio di Riva dei Tessali”, in persona del legale rappresentate p.t. Avv. Riccardo Maria Riccardi, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Macchione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale Sticchi Damiani in Lecce in Via novantacinquesimo Reggimento Fanteria n. 9;
- 2) di incaricare, allo scopo, un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta, conferendo l’incarico all’avv. Antonella Martellotta, del Foro di Bari, con studio in Bari alla via Putignani n. 168;
- 3) stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato

ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;

- 4) stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombenti provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO

(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)

Timbro

VISTO LA REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto la regolarità contabile del presente decreto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 Agosto 2000.

Lì _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(timbro e firma)